

CAMERA DEI DEPUTATI N. 371

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche
di interesse degli Enti locali

nella seduta del 24 febbraio 1949

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, nella discussione al Parlamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il corrente esercizio, fu da più parti messa in evidenza la necessità di procedere al riordinamento ed all'adeguamento della legislazione vigente in materia di provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, come esigenza di un ritorno alla normalità, non potendosi più oltre continuare nel sistema adottato nell'immediato dopo-guerra — per ragioni di emergenza — di finanziare dette opere con anticipazioni dell'intera spesa da parte dello Stato, salvo recupero della metà in trenta annualità senza interessi (decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 517 e successivi).

Con appositi ordini del giorno, accettati dal Governo come raccomandazioni, venne fra l'altro suggerito di addivenire

ad una determinazione dell'ordine di esecuzione dei lavori pubblici, secondo piani sistematici, con speciale riguardo alle aree depresse del Mezzogiorno e delle Isole e con speciale preferenza alle opere produttive di più diretto rendimento per l'economia nazionale, e di far ricorso inoltre a sistemi di pagamento differito essendo stato ciò riconosciuto inevitabile nella presente situazione di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici, nel far presente che si trattava di problemi da lui già studiati, assicurò che in breve tempo avrebbe sottoposto al Parlamento provvedimenti concreti.

Nel quadro di tali provvedimenti rientra il disegno di legge che segue, il quale più particolarmente tende ad agevolare l'esecuzione di quelle opere pubbliche che attengono ad esigenze essenziali del vivere civile e di

bonifica sociale, quali la viabilità minore, le opere igieniche, le scuole ed i piccoli porti.

Per la migliore intelligenza delle disposizioni che si propongono, giova riassumere quelle attualmente in vigore.

A) OPERE STRADALI.

Per le strade provinciali di prima serie, la spesa è per il 75 per cento a carico dello Stato e per il 25 a carico delle provincie interessate (legge 20 maggio 1875, n. 2521); per le provinciali di seconda serie la spesa fa carico in parti uguali allo Stato ed alle provincie (legge 23 luglio 1881, n. 333), per quelle di terza serie la spesa è ripartita per un terzo a carico dello Stato e per due terzi a carico delle provincie e dei comuni. I lavori per le strade di 1^a e 2^a serie sono eseguiti dallo Stato; quelli della terza serie dalle provincie.

Per le strade comunali rotabili di allacciamento di comuni e frazioni isolati, il trattamento è quello della legge 15 luglio 1906, n. 383, e cioè quattro sestimi a carico dello Stato, un sesto a carico della provincia ed un sesto a carico del comune.

Maggiori agevolazioni furono invece accordate con le leggi 31 marzo 1904, n. 140 (per la Basilicata), 25 giugno 1906, n. 255 (per la Calabria) e con i decreti-legge luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568, (per le provincie meridionali e le isole), ponendosi per le suddette strade di allacciamento a carico dello Stato il 75 per cento e delle provincie il 25 per cento. I lavori sono eseguiti dallo Stato, salvo che gli enti interessati non richiedano di provvedervi direttamente.

Per le strade comunali di accesso a scali ferroviari e marittimi con legge 19 agosto 1915, n. 1371, e con decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, furono previsti concorsi in varia misura a carico dello Stato e delle provincie, concorsi che vanno rispettivamente da un massimo del 50 per cento e del 25 per cento fino ad un minimo del 20 per cento e del 10 per cento. I lavori sono eseguiti dai comuni.

La categoria delle strade comunali obbligatorie formò oggetto di particolare provvidenza soltanto per le regioni del Mezzogiorno e delle Isole, e ciò in base alle leggi già citate del 1904, del 1906 e del 1918 che, stabilendo nel 75 per cento il concorso statale e nel 25 per cento quello della provincia, avocarono allo Stato l'esecuzione dei relativi lavori.

B) OPERE IGIENICHE.

1. — *Acquedotti.* — Il trattamento è determinato attualmente dalla legge 25 giugno 1911, n. 596 e dal decreto legge luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; il concorso dello Stato è del 4 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per le spese della condotta esterna, per i comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e per i comuni fino a 100 mila abitanti con centro agglomerato non superiore a 50.000 abitanti; per la rete di distribuzione interna il contributo è ridotto al 2 per cento.

Per le regioni dell'Italia meridionale ed insulare esistono disposizioni speciali:

Basilicata e Calabria: per i comuni di Basilicata compresi nella tabella E annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, si provvedeva a totale carico dello Stato nei limiti del necessario; per altri comuni delle due regioni lo Stato poteva concedere un contributo pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti.

Sardegna: Lo Stato anticipa l'intera spesa, recuperandone la metà in trenta annualità senza interessi, (regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854).

2. — *Fognature.* — Il regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, prevede la concessione del 2 per cento sugli interessi dei mutui contratti dai comuni aventi popolazione non superiore a 100.000 abitanti e nel limite di spesa di lire 500.000.

Per i comuni della Sardegna con il regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 854, lo Stato fu autorizzato a concedere contributi fino al 40 per cento della spesa.

3. — *Tubercolosari e ospedali.* — Per i primi è previsto il contributo del 2 per cento negli interessi dei mutui entro il limite di spesa di lire 800.000; per i secondi lo stesso contributo entro il limite massimo di spesa di lire 500.000 e purché si tratti di comune con popolazione non superiore a 100.000 abitanti (legge 25 giugno 1911, n. 596; decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909).

4. — *Opere igieniche varie.* (Cimiteri, mattatoi, bagni popolari, ambulatori, lavatoi, ecc.). — È concesso il contributo dello Stato del 2 per cento nel pagamento degli interessi per spese fino a lire 200.000 (regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909).

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per tutte le suddette opere igieniche con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, fu ammessa, in sostituzione dei contributi nelle annualità dei mutui, la concessione di sussidi da un terzo a due terzi della spesa. In pratica, l'applicazione di tale norma fu limitata solo per opere di modesta entità ed in comuni di scarse risorse economiche.

C) EDIFICI SCOLASTICI.

Per la costruzione di edifici per le scuole elementari sono previsti il contributo del 4 per cento sugli interessi dei mutui da concedere dalla Cassa depositi e prestiti o da altri Istituti di credito e il sussidio del 50 per cento della spesa prevista, entro il limite massimo di lire 200.000 per edificio. Tale sussidio e il contributo del 4 per cento possono essere cumulati solo per edifici con non più di due aule, i quali possono anche comprendere l'abitazione per gli insegnanti. Per la Sardegna, invece, gli edifici possono essere costruiti dallo Stato che anticipa tutta la spesa, salvo recupero in trenta annualità, senza interessi della somma spesa, diminuita del sussidio (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125; testo unico 5 febbraio 1928, n. 577; regio decreto 17 marzo 1930, n. 727; regio decreto legge 6 novembre 1924, n. 1931; regio decreto legge 28 maggio 1925, n. 854).

Allorché trattasi di scuole rurali, sui mutui concessi dagli Istituti di credito agrario il contributo sugli interessi può essere elevato al 5 per cento di cui il 2,50 per cento a carico dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed il 2,50 per cento a carico di quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le scuole medie, per quelle commerciali, per le industriali, per le agrarie, per i tre tipi di scuole tecniche professionali, è previsto il contributo del 4 per cento sugli interessi dei mutui (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; regio decreto legge 15 maggio 1924, n. 749; legge 30 giugno 1907, n. 432; decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464 e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; legge 15 giugno 1931, n. 889).

D) PORTI.

Per i piccoli porti, che sono quelli i quali presentano un interesse precipuamente locale e che le disposizioni vigenti pongono nella 4^a classe della seconda categoria (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e regio decreto 14 luglio 1907, n. 542) lo Stato può concedere

un concorso in ragione del 50 per cento della spesa necessaria per la loro costruzione ampliamento e sistemazione, mentre le province sono chiamate a concorrere alla spesa stessa in ragione del 10 per cento.

Gli accenni sommari, che sono stati fatti stanno a dimostrare quanto frammentaria eterogenea, complicata e non immune da sperequazioni sia la vigente legislazione; che si è andata stratificando spesso sotto l'influenza di fattori contingenti. Ne deriva che tanto gli enti che hanno bisogno di far ricorso all'intervento statale, quanto la stessa Amministrazione che è chiamata ad applicare tale legislazione, vengono a trovarsi in situazioni di disagio. Ma, soprattutto, le diverse norme sopracitate sono divenute inoperanti sia per l'inadeguatezza — rispetto all'attuale costo delle opere — dei limiti di spesa ammissibili a corso statale, sia perché — nei casi in cui lo Stato è chiamato ad anticipare l'intera spesa e ad accollarsene la maggior parte — si richiede un tale sforzo finanziario che non è più compatibile con le attuali condizioni di bilancio.

D'altra parte, le leggi speciali che furono emanate a favore di determinate regioni non si può dire che abbiano corrisposto alle aspettative che esse avevano fatto sorgere; e, quindi il mantenerle in vita equivarrebbe a perpetuare illusorie speranze, tanto più che come è emerso anche dalle discussioni in Parlamento, per le zone depresse, piuttosto che reclamare benefici maggiori di quelli concessi per le altre zone si chiede una particolare considerazione del Governo nella ripartizione dei fondi, per incrementare l'esecuzione dei lavori pubblici.

Ecco dunque la necessità di concretare una riforma che, unificando e semplificando le disposizioni di legge, permetta di venire incontro ai bisogni degli enti locali, senza incidere sul bilancio statale di pochi esercizi. È ovvio che gli enti, interessati direttamente all'esecuzione delle opere, si limiteranno nelle loro richieste a quelle opere veramente indispensabili, la cui cernita sarà fatta dal Ministro competente, in rapporto alle effettive esigenze delle varie regioni ed agli stanziamenti dei singoli bilanci.

* * *

In coerenza degli esposti criteri il disegno di legge che si propone è fondamentalmente impostato sul principio che alle opere di interesse degli enti locali debbano provvedere gli enti stessi, restando all'Amministrazione

dei lavori pubblici soltanto la competenza per l'approvazione dei progetti, l'alta vigilanza sulla loro esecuzione e la loro collaudazione (articoli 9, 10, 11 e 12).

Il concorso dello Stato viene dato unicamente sotto forma di un contributo costante per 35 anni, la cui misura varia a seconda della natura delle opere, e con speciale riguardo a quelle da eseguire in zone depresse.

I comuni che non abbiano possibilità di anticipare la spesa, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con gli Istituti di credito, ed anche con privati (articoli 9 e 15).

La misura dei contributi previsti nell'unito disegno di legge è stata stabilita in rapporto all'attuale tasso degli interessi percepiti dalla Cassa depositi e prestiti. Peraltro, nell'ipotesi di mutui contratti con altri Istituti di credito o con privati, si prevede che il contributo dello Stato possa essere elevato del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa suddetta e quello degli altri enti mutuanti, purché questi ultimi saggi non superino il 7 per cento (citato articolo 9)

In particolare i contributi sono stati proposti secondo i seguenti criteri:

a) *Opere stradali* (articolo 2). — Tra le varie specie di strade per le quali attualmente sarebbe ammesso il concorso statale, si è ritenuto di dover particolarmente agevolare la costruzione delle strade di allacciamento di comuni e frazioni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie, delle provinciali di 1^a e 2^a serie, delle provinciali di 3^a serie e infine delle comunali obbligatorie.

Per tali opere il contributo è commisurato rispettivamente al 4,50, al 4, al 3 e all'1 per cento della spesa; per l'Italia meridionale ed insulare in ogni caso il contributo è del 5 per cento. Per le altre strade previste nella legge 19 agosto 1915, n. 1371 e nel decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, il contributo è proposto nel 2 per cento.

Non è più previsto il concorso delle provincie, per le zone dove esso era contemplato dalla vigente legislazione, in quanto si è considerato che detti enti, una volta sgravati di tale onere, potranno meglio provvedere alla manutenzione del loro patrimonio stradale.

b) *Opere igieniche* (articoli 3, 4, 5 e 6). — Delle opere igieniche, quelle di cui più urgente si ha bisogno, specialmente nelle province dell'Italia meridionale ed insulare,

sono gli acquedotti, le fognature ed i cimiteri, per le quali il contributo è stabilito nella misura del 4 per cento della spesa necessaria se si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ovvero di comuni del Mezzogiorno e delle Isole, che siano sforniti di tali opere. Per i comuni con popolazione fino ai 30.000 abitanti il contributo è del 3,50 per cento, mentre per i comuni fino a 150.000 abitanti il contributo è del 3 per cento.

Quando si tratti invece di ampliare o migliorare opere già esistenti, il contributo è fissato nella misura del 2 per cento.

Quasi con lo stesso grado di necessità ed urgenza si presentano le costruzioni, i completamenti e gli ampliamenti degli ospedali, per le quali opere i contributi sono graduati fino ad un massimo del 4 per cento della spesa necessaria, in relazione agli indici di spedalità, in misura decrescente e cioè prevedendo una misura più elevata per i comuni minori, per i quali peraltro è stabilito un limite di spesa sussidiabile di minore entità (articoli 4 e 5). Anche per quanto riguarda i tubercolosari ed i preventori è previsto un contributo in misura variabile (massimo 4 per cento) in proporzione inversa alla spesa riconosciuta necessaria (articolo 6).

Per le opere igienico-sanitarie minori (mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, ambulatori, ecc.) il contributo è previsto nella misura del 2,50 per cento e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera.

c) *Edifici scolastici* (articolo 7). — In materia di scuole si intende agevolare anzitutto l'incremento degli edifici nelle sedi rurali, per i quali si propone il contributo del 4,50 per cento della spesa di costruzione, riattamento e arredamento principali (banche, cattedre, lavagne): subito dopo si pongono le scuole elementari nonché quelle industriali, agrarie, nautiche, professionali femminili e artistiche, per cui si consentono rispettivamente i contributi del 4 e del 3 per cento della spesa necessaria sia per le costruzioni che per i riattamenti e l'arredamento principale.

Seguono poi le scuole commerciali e per geometri e quelle medie di ogni altro ordine e tipo, per le quali è previsto il contributo del 2,50 per cento, sia per le costruzioni che per i riattamenti e gli arredamenti principali.

Per l'integrazione dell'arredamento è concesso, per ogni tipo di scuola, il contributo in ragione dell'1,50 per cento.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Data la speciale situazione del Mezzogiorno e delle Isole; dove più è sentito il bisogno di scuole, necessarie per combattere la piaga dell'analfabetismo che in quelle regioni raggiunge le punte più alte, si è proposto che le ordinarie misure siano in ogni caso elevate di un punto quando si tratti di finanziare edifici da costruire nelle regioni medesime.

d) *Porti* (articolo 8). — Il provvedimento contempla un contributo del 4 per cento per nuove opere straordinarie o per opere di miglioramento nei porti o approdi di IV classe, specie per quelli interessanti l'attività peschereccia.

* * *

In sostanza, poiché — come si è detto — la misura dei contributi è stata determinata nel presupposto di un ammortamento della spesa in 35 anni al tasso del 5,80 per cento, oggi praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il concorso statale capitalizzato viene a corrispondere:

contributo del 1 %	al 14,84 %	della spesa		
»	» 1,50 %	» 22,26 %	»	»
»	» 2 %	» 29,69 %	»	»
»	» 2,50 %	» 37,10 %	»	»
»	» 3 %	» 44,52 %	»	»
»	» 4 %	» 59,38 %	»	»
»	» 4,50 %	» 66,78 %	»	»
»	» 5 %	» 74,22 %	»	»
»	» 5,50 %	» 81,62 %	»	»

Tali misure rappresentano generalmente un miglioramento sensibile dell'intervento dello Stato, anche per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, e di altri territori cui sono rese applicabili a norma dell'articolo 16 le disposizioni del disegno di legge, alle quali regioni è assicurata, per le opere di cui più sentito è il bisogno, una congrua maggiorazione, il che consentirà agli enti

interessati di attuare più facilmente i loro programmi. Giova a tal riguardo tener presente che mentre le disposizioni ora in vigore consentono per lo più contributi nel pagamento degli interessi, le agevolazioni proposte consistono — come si è detto — nel contributo costante sull'intera spesa riconosciuta necessaria, il che vuol dire che lo Stato concorrerà in misura più notevole. E ciò anche a non tener conto delle agevolazioni fiscali, tributarie e di altro genere previste dall'articolo 14.

La legge avrebbe attuazione col prossimo esercizio finanziario e nel bilancio relativo si propone l'iscrizione di stanziamenti per complessive lire 1 miliardo, con che sarà possibile sovvenzionare un programma di lavori di almeno 24 miliardi, calcolando al 4 per cento il contributo medio fra tutte le varie categorie di opere.

La determinazione degli stanziamenti per il prossimo esercizio (articolo 13) verrebbe a mettere l'Amministrazione in grado di poter fin d'ora procedere all'istruttoria tecnica e amministrativa sulle richieste di concorso statale, ed a consentire agli enti interessati di avviare le trattative per procurarsi il finanziamento.

* * *

Le agevolazioni contenute nel disegno di legge che si sottopone all'esame e all'approvazione del Parlamento costituiscono il massimo che è stato possibile concedere, tenuto conto dell'attuale situazione del bilancio statale che non può essere aggravata ulteriormente.

Esse sono improntate inoltre al rispetto della autonomia degli enti locali e la loro applicazione servirà a dare alla politica dei lavori pubblici in generale, e degli enti locali in specie, quella chiarezza e quella sincerità che sono richieste dal nuovo clima democratico del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a tutte le disposizioni vigenti, la concessione di concorsi o sussidi dello Stato nell'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta esclusivamente mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

L'esecuzione delle opere stesse, anche se dalle vigenti disposizioni di leggi organiche o speciali sia demandata al Ministero dei lavori pubblici con anticipazione dell'intera spesa da parte dello Stato, salvo recupero delle quote a carico degli enti locali interessati, deve essere effettuata dagli enti medesimi, nei modi stabiliti nei successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1°) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolati nonchè delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2°) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali di serie già classificate nella 1^a o nella 2^a serie;

3°) del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3^a serie;

4°) dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate.

Il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenen-

ziale 8 maggio 1919, n. 877 può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

ART. 3.

A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

- a) del 4 per cento ai comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti ed a quelli dell'Italia meridionale ed insulare, anche se con popolazione superiore;
- b) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti;
- c) del 3 per cento ai comuni con più di 30 mila e fino a 150 mila abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti ed in quelli dell'Italia meridionale ed insulare anche se con popolazione superiore, il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

ART. 4.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere, nella seguente misura:

- 1°) del 4 per cento con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;
- 2°) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni;
- 3°) del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

A favore dei comuni, che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera.

ART. 5.

A favore degli enti di cui al precedente articolo 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

1°) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni;

2°) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 150 milioni;

3°) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni.

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo.

ART. 6.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni.

Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di lire 100 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre lire 100 milioni.

ART. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

a) nella misura del 4 per cento nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica;

b) nella misura del 3 per cento nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli Istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

c) nella misura del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

d) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

e) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui alle lettere a), b) e c); e nella misura unica dell'1,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

Il contributo di cui ai precedenti commi viene elevato di un punto quando si tratti di edifici da costruire in comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

ART. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento nella spesa riconosciuta necessaria per nuove opere straordinarie o per opere di miglioramento nei porti e approdi di quarta classe con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

ART. 9.

Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quella dell'altro mutuante, purché quest'ultimo saggio non superi il 7 per cento.

Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'Ente interessato.

L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del Genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.

ART. 10.

Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera o, possibilmente, il progetto di massima ed esecutivo della stessa.

ART. 11.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli, il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione.

ART. 12.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei

progetti esecutivi nonché la concessione del contributo dello Stato da parte dei Provveditorati alle opere pubbliche o dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a seconda della rispettiva competenza in relazione all'importo della spesa.

In ciascun progetto sarà computata per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato da un funzionario del Genio civile, il quale dovrà accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato.

Le spese di collaudo sono a carico degli enti.

ART. 13.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata annualmente nella parte straordinaria dello stato di previsione medesimo, la somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge.

Per l'esercizio 1949-50 gli stanziamenti saranno così ripartiti:

1°) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2 . . .	L. 310 milioni
2°) per contributi nella costruzione delle opere igieniche, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6	» 350 »
3°) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 7	» 300 »
4°) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 8 . . .	» 40 »

ART. 14.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari non-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

chè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

ART. 15.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

ART. 16.

Le agevolazioni previste dalla presente legge per i comuni dell'Italia meridionale e iusulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

ART. 17.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.